

(N. 1255)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955

Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 25 marzo 1905, n. 77, sull'ordinamento del casellario giudiziale, dei servizi amministrativi e del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, veniva creato presso il medesimo Ministero l'Ufficio traduzioni (articolo 5) con il compito di effettuare versioni in italiano di particolari atti redatti in lingue straniere.

Il successivo regio decreto 22 giugno 1905, n. 278, contenente la approvazione del regolamento per l'applicazione della legge precedente, regolò con gli articoli 24-47 l'organico e le funzioni dell'Ufficio traduzioni, facendone tra l'altro un *ufficio dipendente direttamente dal Gabinetto del Ministro guardasigilli*.

Il medesimo decreto, nel prendere in esame le funzioni dell'Ufficio in questione, considerò *quattro categorie di atti*:

1° gli atti in materia civile riguardanti un interesse privato (articolo 29);

2° gli atti ed i documenti dello stato civile compilati all'estero e riguardanti cittadini italiani (articoli 31 e 36);

3° gli atti nei quali sia prevalente l'interesse pubblico (articolo 33);

4° gli atti in materia penale (articolo 34).

La distinzione ora ricordata venne introdotta al fine di assoggettare le relative traduzioni a *trattamento tributario differenziato*. Infatti, la prima categoria fu sottoposta al duplice onere del bollo ordinario e straordinario, rispettivamente corrisposti mediante la scrittura della traduzione su carta bollata e la bollatura dell'atto da tradurre; la seconda a tassa da corrispondere a mezzo di marche amministrative trasmesse con la richiesta e poi annullate dal-

l'Ufficio; la terza fu esentata da ogni tassa; la quarta fu sottoposta alle tasse stabilite nella tariffa penale.

La materia non ha da allora (anno 1905) formato oggetto di modificazioni od aggiornamenti, eccezion fatta per un piccolo ritocco della tassa in materia di atti dello stato civile, aumentata a lire 20 o a lire 8, secondo i casi, dall'articolo 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, contenente norme sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni.

Sembra, pertanto, opportuno provvedere all'aggiornamento dell'inadeguato trattamento fiscale delle versioni effettuate dall'Ufficio, sia per un adeguamento della tassa al mutato valore della moneta, sia per ovviare agli inconvenienti che esso determina sul funzionamento del medesimo Ufficio e del *delicatissimo servizio dello stato civile*.

Si è, infatti, avuto modo di constatare ancora di recente che l'Ufficio viene richiesto con sempre maggiore frequenza di provvedere alla traduzione di atti redatti in lingue straniere concernenti lo stato civile. E poichè l'Ufficio, per il suo limitato organico non è in grado di far fronte all'aumento delle richieste, si è determinato nell'Ufficio stesso un notevole arretrato, che provoca sensibili ritardi nelle operazioni di trascrizione ed annotazione degli atti relativi nei registri dello stato civile. Questa situazione è in diretta correlazione con la irrisoria misura della tassa che deve essere corrisposta per la traduzione degli atti dello stato civile. Invero, le nostre autorità diplomatico-consolari trasmettono frequentemente al Ministero degli Affari esteri copie degli atti, da loro ricevuti o a loro pervenuti, senza la traduzione in lingua italiana di cui all'articolo 58, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (sull'Ordinamento dello stato civile). Le copie degli atti in questione pervengono, poi, a seguito del meccanismo previsto dall'articolo 51 del medesimo decreto agli uffici dello stato civile (territorialmente competenti) per la

necessaria trascrizione nei relativi registri. In tal caso, quando l'atto risulti redatto in lingua straniera e non sia accompagnato dalla traduzione, l'ufficiale dello stato civile o il Procuratore della Repubblica dovrebbero nominare d'ufficio sul posto un interprete per la traduzione dell'atto da trascrivere (citato articolo 58). Le spese per la traduzione, quando non possano essere accollate alla parte richiedente la trascrizione (o perchè manchi tale richiesta o perchè la parte sia povera), sono a carico del Comune nei cui registri la trascrizione debba eseguirsi (articolo 31, secondo comma, del medesimo decreto). Ed avviene normalmente che i Comuni trasmettano l'atto direttamente all'Ufficio traduzioni presso questo Ministero onde ottenere la relativa traduzione, la quale, in dipendenza della lieve misura della tassa dovuta, viene effettuata in forma praticamente gratuita.

Gli inconvenienti ora lamentati possono essere superati mediante un congruo aumento della tassa da corrispondere per il servizio dell'Ufficio traduzioni.

Per quanto concerne la traduzione degli atti in materia civile, riguardanti un interesse privato, che sono sottoposti al duplice onere del bollo ordinario e straordinario, è da osservare che l'adeguamento si è già prodotto con l'entrata in vigore delle nuove norme sulla imposta di bollo (decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, articolo 18).

Per quanto ha riguardo invece agli atti e documenti dello stato civile, si provvede con lo schema allegato all'aumento della tassa per la traduzione, da corrispondere a mezzo di marche amministrative. La nuova misura della medesima è stata determinata tenendo conto di un coefficiente medio di svalutazione della moneta rispetto al 1937 e portata, quindi, per ogni atto a lire 1.000 o a lire 600, quando la richiesta sia fatta dal Comune nell'interesse di persone la cui povertà sia constatata mediante certificato.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto o documento dello stato civile, tradotto ai sensi dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 1000. La tassa è di lire 600 quando la richiesta sia fatta dal Comune nell'interesse di persone la cui povertà sia constatata mediante certificato.

« La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche, che debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni ».